**CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

**nelle forme della Collaborazione Coordinata e Continuativa ex art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021**

**Tra**

la **associazione [o società] sportiva dilettantistica\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** [C.F./P. Iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, affiliata all’ Ente di Promozione Sportiva ACSI ed iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito per brevità anche più semplicemente “Sodalizio”, “Associazione/ Società”

**ed**

il **Signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** [codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in seguito per brevità anche più semplicemente “tecnico”**\***

**premesso che**

1. la Associazione/Società: - esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva della pallavolo, ai sensi dell’art. 7.1, lettera b) del D.lgs. 36/2021; - è affiliata all’ Ente di Promozione Sportiva ACSI - partecipa al campionato di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. il tecnico**\***: - appartiene alla categoria dei “lavoratori sportivi” di cui all’art. 25, comma 1, D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni; - intende prestare la propria attività sportiva di carattere dilettantistico in favore della Associazione/Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi da quest’ultima programmati; **-** ha manifestato l’intenzione di fornire la propria prestazione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e dell’art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii,;
3. il rapporto oggetto del presente contratto, tenuto conto delle sue concrete modalità di esecuzione, così come esplicitamente volute e concordate dai contraenti, è qualificabile alla stregua del contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e dell’art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021, nonché ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 81/2015 e successive modificazioni, essendo escluso ogni vincolo di subordinazione;

**tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.**

**ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO**

il tecnico**\*** si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive in favore della Associazione/Società - mediante partecipazione agli allenamenti, ai ritiri precampionato, nonché a tutte le manifestazioni ufficiali e non ufficiali (sia nazionali che internazionali) da quest’ultima coordinate sotto il profilo meramente tecnico sportivo, nell’osservanza dei regolamenti adottati all’ Ente di Promozione Sportiva ACSI - nonché ad essere tesserato presso l’ACSI in favore della stessa Associazione/Società, a decorrere dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, conformemente ai limiti di cui all’art. 26, comma 2, D. lgs. 36/2021.

Il rapporto così costituito tra la Associazione/Società e il tecnico si intende reso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D. Lgs. 81/2015, escluso ogni vincolo di subordinazione.

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono limitate alla partecipazione alle competizioni agonistiche e ad un numero di ore di preparazione non superiore alle 24 ore settimanali, fermo il diritto del tecnico**\*** di svolgere, in autonomia, ulteriore attività di preparazione compatibile con quella programmata dalla società.

Il presente contratto annulla e sostituisce integralmente ogni eventuale accordo precedentemente intercorso tra le parti, che deve intendersi privo di qualsivoglia efficacia.

Al termine del presente accordo il tecnico**\*** potrà trasferirsi ad altra società, italiana od estera, senza nulla dovere, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti emanati dall’ Ente di Promozione Sport ACSI vigenti al momento della cessazione del rapporto e da eventuali accordi specifici intercorsi tra le parti.

**ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE**

Ferma la natura autonoma del rapporto, per il migliore espletamento del proprio incarico il tecnico**\*** si impegna a: (i) rispettare le norme contenute nel Codice di Condotta del CONI e nei Regolamenti emanati dall’ Ente di Promozione Sportiva ACSI ; (ii) fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi, degli obiettivi, delle indicazioni e del coordinamento tecnico sportivo fornito dalla Associazione/Società; (iii) condurre un regime di vita idoneo al raggiungimento dei risultati sportivi prefissati; (iv) non assumere sostanze vietate dalla normativa *antidoping* o altre sostanze (ad esempio, alcoliche, stupefacenti, etc.) che possono alterare le proprie capacità psico-fisiche; (v) indossare, tassativamente, durante il periodo di attività, il materiale fornitogli dalla Associazione/ Società; (vi) assumere un comportamento educato e collaborativo nei confronti di tutti i tesserati e collaboratori a qualunque titolo della società, degli arbitri e del pubblico; (vii) garantire la massima disponibilità per quanto attiene al rispetto degli impegni pubblicitari della società nei riguardi di *sponsor* e di fornitori ufficiali, nonché a rilasciare interviste e/o a partecipare ad iniziative concordate con organi di stampa, televisivi o radiofonici, o nel settore dei social network.

il tecnico**\*** sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l’impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa sportiva e sempre che si tratti di attività non pericolose per il proprio stato di salute.

La Associazione/ Società si impegna a mettere a disposizione del tecnico**\***, a sua cura e spese, attrezzature e locali idonei alla preparazione atletica e consoni alla sua dignità professionale, nonché adeguati mezzi di trasporto in occasione di ritiri e trasferte.

il tecnico**\*** dichiara di non essere titolare di partita IVA con codice Ateco connesso al lavoro sportivo e di non svolgere la propria attività quale libero professionista.

Dichiara, inoltre, di **non** **essere/essere** dipendente presso Amministrazioni Pubbliche ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 6 del D.Lgs. 36/2021 **[nel secondo caso si allega l’autorizzazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione di riferimento ]**.

**ART. 4 - COMPENSI**

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni sportive dilettantistiche sopra menzionate la Associazione/ Società si impegna a corrispondere al Collaboratore un compenso annuo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali** per la quota a carico del lavoratore sportivo previste dal D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche o integrazioni.

Il compenso sarà corrisposto in dieci ratei mensili di uguale importo lordo, al netto delle ritenute a carico del lavoratore sportivo da erogarsi con strumenti di pagamento tracciati dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

I compensi erogati in favore del tecnico**\*** sono assoggettati alla disciplina fiscale, contributiva ed assistenziale di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D. Lgs. n. 36/2021.

La Associazione/ Società si impegna, pertanto, a versare le imposte ed i contributi, nonché ad operare le prescritte ritenute previdenziali e fiscali, nella misura prevista da tale normativa. A tal fine il tecnico**\*** si impegna a comunicare, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l’eventuale titolarità di altre coperture previdenziali e, nel contempo, a rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nel corso dell’anno solare.

il tecnico avrà titolo al rimborso delle eventuali spese sostenute in nome e per conto della Società, ove preventivamente autorizzate e documentate nelle forme di legge.

**ART. 5 - PREMI**

Il Sodalizio si riserva la facoltà di erogare, nel corso del periodo di efficacia del presente contratto, premi legati al raggiungimento di determinati risultati sportivi (ad esempio, vittoria Campionato e/o Coppa Italia, Supercoppa, Competizioni internazionali, accesso alla fase play off, permanenza del Campionato di appartenenza, premio partita, etc.), ai sensi dell’art. 36, comma 6 quater, del D. Lgs. n. 36/2021. Tali premi, ove riconosciuti dalla società, dovranno essere erogati entro 30 giorni da quando si verifica la condizione ad essi sottesa, con modalità tracciata.

**ART. 6 - ACQUISTO O CESSIONE DEL CONTRATTO**

È ammesso l’acquisto e/o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un’altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale e/o di Lega.

**ART. 7 - INFORTUNI, MALATTIA E SICUREZZA SUL LAVORO**

In caso di inabilità, derivante da infortunio o da malattia contratta nello svolgimento dell’attività sportiva, che non sia dovuta a cause attribuibili a colpa grave del tecnico**\***, la Associazione/ società si impegna a garantire al tecnico**\*** il pagamento del compenso pattuito per un periodo massimo di **6 mesi** dall’evento. Decorso tale periodo il compenso riconosciuto potrà essere decurtato del 50%, fino al termine del contratto, fermo restando la possibilità per la Associazione/ Società di risolvere, nella stagione successiva l’accordo, nel caso in cui il tesserato non conseguisse l’idoneità specifica alla pratica sportiva agonistica.

Ove l’inabilità sia dovuta a comportamenti di carattere non sportivo di grave natura colposa la Associazione/ società potrà sospendere l’erogazione dei compensi fino al completo ripristino dell’efficienza sportiva.

La Associazione/Società dovrà rispettare gli obblighi di cui agli artt. 32 e 33 D. Lgs. 36 / 2021.

Al presente rapporto di collaborazione si applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la specificità della prestazione sportiva.

**ART. 8 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE**

Tenuto conto della peculiarità del settore sportivo dilettantistico, le parti convengono che il presente contratto potrà considerarsi risolto anticipatamente solo ed esclusivamente in caso di grave e constatato inadempimento di una delle parti, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto stabilito dall’Accordo Collettivo, ove sottoscritto durante il periodo di efficacia del presente contratto.

**ART. 9 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’**

La Associazione/Società si impegna a formalizzare la costituzione dell’odierno rapporto mediante comunicazione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D. Lgs. 36/2021, ove prevista, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti formali previsti dallo stesso D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 10 - TRATTAMENTO DATI**

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali rinvenienti dalla sottoscrizione del presente contratto avverrà in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito “Il Codice”) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

**Articolo 11. RINVIO**

Le parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’Accordo Collettivo di categoria, ove sottoscritto nel periodo di efficacia del presente contratto, con conseguente sostituzione automatica delle clausole contenute nel presente contratto, ove incompatibili con il suddetto Accordo Collettivo.

Città, \_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Associazione / Società tecnico**\***  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e segg. del Codice Civile, le parti dichiarano di aver espressamente approvato le clausole di cui sopra all’esito di una approfondita trattativa individuale e che le stesse sono state attentamente esaminate e rilette prima della sottoscrizione, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- articolo 2 (oggetto del contratto)

- articolo 3 (modalità di svolgimento della prestazione)

- articolo 4 (compensi)

- articolo 7 (infortuni, malattia e sicurezza sul lavoro)

- articolo 8 (inadempimento e risoluzione)

- articolo 11 (rinvio)

Città, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Associazione / Società tecnico**\***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CLAUSOLE FACOLTATIVE**

**1.** **CONTRATTI PLURIENNALI**: **a)** in caso di contratti pluriennali: integrare l’art. 5 con l’indicazione dei compensi pattuiti anche per le stagioni sportive successive alla prima; **b)** prevedere che, in caso di retrocessione nel periodo di validità del contratto pluriennale in un altro Campionato di Serie A, il compenso annuo innanzi pattuito sarà ridotto del \_\_\_ %, salvo diverso accordo scritto tra le parti (**clausola facoltativa**); **c)** prevedere una eventuale clausola di buy-out, ove pattuita (**clausola facoltativa**).

**2. PATTO DI OPZIONE**: integrare l’art. 3 con una clausola, ove pattuita, che attribuisce ad una o ad entrambe le parti il diritto di prolungare la durata del contratto a condizioni economiche già prestabilite (**clausola facoltativa**).

**3- PREMI E/O BENEFITS**

Disciplinare tali erogazioni con separata scrittura.

**\* in alternativa a “tecnico” è possibile indicare** **altre figure quali “atleta” “allenatore”, “istruttore”, “direttore tecnico”, “direttore sportivo”, “preparatore atletico”, “direttore di gara” o altra mansione come da elenco Dipartimento per lo Sport;**